

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI
(art.90 – comma 1 - D. Lgs 81/08)

il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all' art.15...

Obblighi del coordinatore per la progettazione
(art.91 – comma 1 lett. B, comma 2 - D. Lgs 81/08)

comma 1 lettera b) predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (omissis)

Comma 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

- **MISURE GENERALI DI TUTELA** (Art. 15 – comma 1 – D.Lgs 81/08)
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono
- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- e) La riduzione dei rischi alla fonte
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori



ELABORATO GRAFICO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATO

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
(art. 26 - D.Lgs 81/08)

- è necessario, in base all'art. 26 comma 1 lettera b):

- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



ELABORATO GRAFICO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATO

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

- **Articolo 105**
- **Attività soggette**
- 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono **l'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali**, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro conformi alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. (omissis)

Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 (TESTO UNICO) e successive integrazioni

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a)assorbitori di energia;
- b)connettori;
- c)dispositivo di ancoraggio;
- d)cordini;
- e)dispositivi retrattili;
- f)guide o linee vita flessibili;
- g)guide o linee vita rigide;
- h)imbracature.

2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriai.
3. (omissis)

Normativa Regione LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE
MILANO - LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA
Sommaro

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>Decreto PRESIDENTE Regione Lombardia 10 gennaio 2004 - n. 294 Approvazione, al senso dell'art. 34 del d.l.g. 19 agosto 2000 n. 2677 della legge regionale 14 marzo 2000 n. 2, della variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema ferroviario lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Piana nella localizzazione di Bico-Pesce e attraverso la qualificazione del polo urbano - approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni e modificazioni.</p>	<p>(0,2) (0,2) 517</p>
<p>Decreto PRESIDENTE Regione Lombardia 26 gennaio 2004 - n. 681 Determinazione del numero di rappresentati nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro appartenimento.</p>	<p>(1,0) (1,0) 520</p>

D.G. Sarrù

<p>Decreto DIRETTORE GENERALE 15 GENNAIO 2004 - N. 212 Individuazione di alcuni medici veterinari dipendenti di ruolo delle A.A.S.S.L.L. della Lombardia, a cui assegnare il compito di effettuare la valutazione della omogenea applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, presso impianti siti in Lombardia.</p>	<p>(0,2) (0,2) 564</p>
<p>CIRCOLARE REGIONALE 23 GENNAIO 2004 - N. 4 Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia locale.</p>	<p>(0,2) (0,2) 564</p>

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

(0,2) (0,2)

Cir. n. 23 gennaio 2004 - n. 4
Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia locale

(0,2) (0,2)

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione Medica
ASL DELLA LOMBARDIA

La Regione Lombardia fin dal 1998 ha dedicato particolare attenzione e investito risorse sul tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso uno specifico Progetto Obiettivo (d.c.r. 8 aprile 1998 n. VI/848 e d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 71439).

Inoltre dal 2002 lo stesso tema rappresenta uno degli obiettivi strategici del Governo regionale.

Nel settore della salute e sicurezza sul lavoro gli infortuni costituiscono il problema più grave per gli alti costi umani, sociali ed economici; in particolare gli infortuni sul lavoro per caduta dall'alto rappresentano in Regione Lombardia «la prima causa di morte sul lavoro (dal 1999 al 2002 hanno rappresentato il 30% del totale degli infortuni mortali) e comportano un elevato numero di invalidità permanenti» (per un approfondimento del tema, si veda il registro degli infortuni mortali in Lombardia - Report di analisi degli eventi per gli anni 1999-2002, «Salute e ambiente in Lombardia - sesto rapporto»).